

Proposta per un
REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE
del [...]

recante modifica al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il suo articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione²,

considerando che:

- (1) il regolamento (CE) n. 216/2008 è attuato dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, nonché dal regolamento (CE) n. 1702/2003, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
- (2) il paragrafo 21A.163(c) (allegato, sezione A) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione conferisce ai titolari dell'approvazione dell'impresa di produzione il privilegio di rilasciare certificati di riammissione in servizio (Modulo 1 AESA) per parti e pertinenze;
- (3) il paragrafo 21A.130 (allegato, sezione A) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione impone il rilascio di una dichiarazione di conformità (Modulo 1 AESA), che deve essere convalidata dall'autorità competente per le parti e pertinenze prodotte ai sensi del capitolo F dell'allegato al suddetto regolamento;
- (4) i paragrafi M.A.615 (allegato I, sezione A) e 145.A.75 (allegato II, sezione A) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione conferiscono alle imprese di manutenzione approvate il privilegio di rilasciare i certificati di riammissione in servizio (Modulo 1 AESA) per la riammissione in servizio di parti e pertinenze dopo la manutenzione;
- (5) l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'Agenzia) ha ritenuto necessario proporre delle modifiche all'appendice I – Modulo 1 AESA, Certificato di riammissione in servizio,

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

² GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3).

- del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, per accrescere la comprensibilità dei dati da inserire in tale modulo nonché per migliorarne l'accettazione a livello globale;
- (6) la Commissione concorda sul fatto che le modifiche proposte dall'Agenzia miglioreranno il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1702/2003;
 - (7) i provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia³ conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008;
 - (8) le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell'Agenzia europea sulla sicurezza aerea costituito in base all'articolo 65, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008;
 - (9) il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice I (Modulo 1 AESA, Certificato di riammissione in servizio) dell'allegato (Parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è sostituita dalla seguente appendice I rivista.

³ Parere n. 6/2008

⁴ (Da formulare)

1. Autorità competente per l'approvazione /Paese d'approvazione	2. CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA				3. Codice documento
4. Denominazione ed indirizzo dell'impresa					
6. Componente	7. Descrizione	8. Cod. prodotto	9. Quantità	10. N. di serie/lotto	11. Stato/intervento
12. Annotazioni					
13a. Si certifica che i componenti succitati sono stati fabbricati in conformità a: ai dati di progettazione approvati e funzionano ora in condizioni di sicurezza ai dati di progettazione non approvati e specificati nel campo 12					
14a. Riammissione in conformità alla parte-145.A.50 Altre norme (vedi campo 12) Si certifica che, se non diversamente specificato nel campo 12, gli interventi identificati nel campo 11 e descritti i nel campo 12 sono stati eseguiti in conformità alla parte-145, e, in relazione a detti interventi, i componenti in oggetto sono da considerarsi pronti per la riammissione in servizio.					
13b. Firma autorizzata		13c. N. approvazione/autorizzazione		14c. N. rif. certificato/approvazione	
13d. Nome e cognome		13e. Data (gg/mm/aaaa)		14d. Nome e cognome 14e. Data (gg/mm/aaaa)	

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE/INSTALLATORE

Il presente certificato non costituisce di per sé un'autorizzazione ad installare il componente o le componenti.

Se l'utente/installatore opera nel rispetto delle direttive di un'autorità aeronautica diversa da quella specificata nel campo 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l'autorità aeronautica cui fa capo accetti i componenti dell'autorità specificata nel campo 1.

Le dichiarazioni di cui ai campi 13a e 14a non costituiscono una certificazione dell'installazione. In qualsiasi caso, la documentazione della manutenzione agli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall'utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l'aeromobile torni a volare.

[Modulo 1 AESA – Seconda edizione]

MODULO 1 AESA – CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Queste istruzioni fanno riferimento unicamente all'utilizzo del Modulo 1 AESA per fini di produzione. Si richiama l'attenzione sull'appendice I della Parte-145 e sull'appendice II della Parte-M per quanto attiene all'uso del Modulo 1 AESA per ragioni inerenti la manutenzione.

1. FINALITÀ E UTILIZZO

La prima finalità del certificato è dichiarare l'aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze destinati all'aviazione (a cui qui di seguito si fa riferimento come "componenti").

Occorre stabilire una correlazione tra il certificato e il componente o i componenti. Il dichiarante deve conservare il certificato in un formato che consenta la verifica dei dati originali.

Il certificato è accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma l'accettazione può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica dell'autorità di aeronavigabilità. In questo certificato, quindi, con l'espressione "dati di progettazione approvati" si fa riferimento all'approvazione dell'autorità di aeronavigabilità del paese importatore.

Il certificato non costituisce una ricevuta di consegna né un documento di trasporto.

Gli aeromobili non devono essere riammessi in servizio utilizzando questo certificato.

Il certificato non costituisce un'approvazione per l'installazione del componente su un particolare aeromobile, motore o elica, ma contribuisce ad aiutare l'utente finale a individuarne lo status di approvazione dell'aeronavigabilità.

Non è possibile utilizzare lo stesso certificato per la riammissione in servizio di componenti sottoposti a manutenzione e di componenti prodotti.

La menzione sul medesimo certificato di gruppi di componenti certificati in conformità a "dati approvati" e "dati non approvati" non è permessa.

2. GENERALITÀ

Il certificato deve essere conforme al modello allegato, anche per quanto riguarda la numerazione dei campi e la collocazione di ciascuno di essi. Le dimensioni dei campi possono tuttavia essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

Il certificato deve essere in formato "panoramico" ma le dimensioni complessive del documento possono essere aumentate o ridotte, anche in misura significativa, purché il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. In caso di dubbio è possibile consultare l'autorità competente.

La dichiarazione di responsabilità dell'utente/installatore può essere apposta su una qualsiasi delle facciate del modulo.

Il certificato deve essere compilato in maniera chiara e leggibile.

Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile, oltre che conforme al modello allegato.

Il certificato deve essere in lingua inglese e, se del caso, in una o più altre lingue.

Le singole voci possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

Si raccomanda di limitare al minimo l'uso di abbreviazioni per consentire maggiore chiarezza.

Lo spazio disponibile sul retro del documento può essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. In caso di utilizzo del retro del certificato occorre inserire un riferimento nel campo appropriato sulla facciata a fronte del certificato.

3. COPIE

Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4. CERTIFICATI CONTENENTI ERRORI

Se un utente finale nota uno o più errori su un certificato, è tenuto a comunicarli al dichiarante mediante lettera. Il dichiarante può rilasciare un nuovo certificato, se è in grado di verificare e correggere l'errore (o gli errori).

Il nuovo certificato deve avere un nuovo codice di identificazione ed essere datato e firmato.

La richiesta di un nuovo certificato può essere soddisfatta senza procedere a una nuova verifica delle condizioni del o dei componenti. Il nuovo certificato non è una dichiarazione della condizione attuale e deve contenere un riferimento al certificato precedente nel campo 12, in cui figurerà la seguente dichiarazione: "Il presente certificato corregge l'errore (gli errori) contenuto(i) nel campo (nei campi) [inserire il numero corretto del campo (dei campi)] del certificato [inserire il codice del documento originale] datato [inserire la data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/la condizione/ la riammissione in servizio". Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo specificato nel primo documento.

5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Campo 1 Autorità competente per l'approvazione/Paese d'approvazione

Indicare la denominazione e il paese dell'autorità competente che rilascia il certificato. Nel caso in cui autorità competente sia l'Agenzia, si dovrà menzionare soltanto "AESA".

Campo 2 Titolo del Modulo 1 AESA

"CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO"
MODULO 1 AESA

Campo 3 Codice documento

Inserire il numero univoco assegnato dal sistema/dalla procedura di numerazione dell'impresa di cui al campo 4; il codice può essere composto da caratteri alfanumerici.

Campo 4 Denominazione e indirizzo dell'impresa

Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa produttrice (cfr. la parte A del Modulo 55 AESA) che rilascia il componente o i componenti oggetto del presente certificato. È permesso inserire il logo dell'impresa e simboli simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5 Ordine di lavoro/Contratto/Fattura

Per agevolare la rintracciabilità del componente o dei componenti da parte del cliente, inserire il riferimento dell'ordine di lavoro, del contratto, della fattura o altri numeri di riferimento.

Campo 6 Componente

Se il documento fa riferimento a più componenti, si prega di creare un elenco numerato. Questo campo consente di eseguire un rapido confronto incrociato con il campo 12 "Annotazioni".

Campo 7 Descrizione

Inserire il nome o la descrizione del componente. È preferibile utilizzare le designazioni impiegate nelle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità o nei dati di manutenzione (per esempio, il catalogo illustrato dei componenti, il manuale di manutenzione degli aeromobili, il bollettino di manutenzione, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Campo 8 Codice prodotto

Inserire il codice del prodotto indicato sul componente o sull'etichetta/imballaggio. Se si tratta di un motore o di un'elica, riportare la designazione del tipo.

Campo 9 Quantità

Indicare il numero dei componenti riammessi in servizio.

Campo 10 Numero di serie/lotto

Se il regolamento impone che il componente sia identificato mediante un numero di serie, questo numero deve essere inserito in questo campo. Inoltre, possono essere inseriti anche altri numeri di serie non richiesti dal regolamento. Se il componente non ha un numero di serie, specificare "N/D" (non disponibile).

Campo 11 Stato/intervento

Inserire la dicitura "PROTOTIPO" o "NUOVO".

Indicare "PROTOTIPO" in caso di produzione di un nuovo componente conforme a dati di progettazione non approvati.

Indicare "NUOVO" in caso di:

1. produzione di un nuovo componente in conformità ai dati di progettazione approvati;
2. ricertificazione (da parte dell'impresa di cui al campo 4 del certificato precedente) dopo che sono stati eseguiti interventi di modifica o rettifica su di un componente prima della sua entrata in servizio (per esempio, dopo l'aggiunta di una modifica di progetto, la correzione di un difetto, un'ispezione o una verifica, o il rinnovo della durata). Nel campo 12 devono essere inserite le informazioni relative al rilascio originale e alle modifiche o rettifiche apportate;
3. ricertificazione (da parte del produttore o dell'organizzazione di cui al campo 4 del certificato precedente) delle componenti da "prototipo" (conformità solamente a dati non approvati) a "nuovo" (conformità rispetto a dati approvati e funzionamento in condizioni di sicurezza), successiva all'approvazione dei dati di progettazione applicabili, purché i dati di progettazione non siano cambiati. Nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

RICERTIFICAZIONE DI COMPONENTI DA "PROTOTIPO" A "NUOVO": IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L'APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE/CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE, LIVELLO DI REVISIONE], ALLA DATA [INSERIRE LA DATA, OVE NECESSARIO, PER L'IDENTIFICAZIONE DELLO STATO DI REVISIONE], IN CUI QUESTO O QUESTI COMPONENTI SONO STATI PRODOTTI.

Nel campo 13a deve essere barrata la casella "dati di progettazione approvati e funzionano in condizioni di sicurezza").

4. esame di un nuovo componente già certificato prima della sua entrata in servizio:
 - in conformità con uno standard o una specifica stabilita dal cliente, i cui dettagli, unitamente a quelli relativi alla certificazione originale, devono essere indicati nel campo 12;
 - per stabilirne l'aeronavigabilità. Inserire nel campo 12 una spiegazione delle ragioni della riammissione in servizio e informazioni concernenti il rilascio originale.

Campo 12 Annotazioni

Indicare l'intervento di cui al campo 11, direttamente o facendo riferimento alla documentazione di supporto, necessario all'utente o all'installatore per determinare l'aeronavigabilità del componente o dei componenti in relazione all'intervento oggetto della certificazione. All'occorrenza è possibile utilizzare un foglio separato opportunamente segnalato nel Modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare in maniera inequivocabile a quale componente del campo 6 si fa riferimento. Se non vi è nulla da dichiarare, indicare "nessuna".

Indicare nel campo 12 la ragione del rilascio per dati di progettazione non approvati (per esempio, in attesa del certificato di omologazione, utilizzo sperimentale, in attesa dell'approvazione dei dati).

Qui di seguito si riportano alcuni esempi dei casi in cui occorrerebbe inserire una dichiarazione nel campo 12:

- quando il certificato è utilizzato per un prototipo si deve inserire la seguente dichiarazione all'inizio del campo 12:

“NON UTILIZZARE PER L’INSTALLAZIONE SU AEROMOBILI OMOLOGATI IN SERVIZIO”.

- in caso di ricertificazione di componenti da “prototipo” (conformità solamente ai dati non approvati) a “nuovo” (conformità rispetto ai dati approvati e che funzionano in condizioni di sicurezza) dopo l’approvazione dei dati di progettazione applicabili.

Nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

RICERTIFICAZIONE DI COMPONENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”:
IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L’APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE IL NUMERO CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE/CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE, LIVELLO DI REVISIONE], ALLA DATA [INSERIRE LA DATA, OVE NECESSARIO, PER L’IDENTIFICAZIONE DELLO STATO DI REVISIONE].

- quando viene rilasciato un nuovo certificato per rettificare uno o più errori, nel campo 12 deve essere riportata la seguente dichiarazione:
“IL PRESENTE CERTIFICATO CORREGGE L’ERRORE (GLI ERRORI) CONTENUTO(I) NEL CAMPO [INSERIRE IL NUMERO DEL CAMPO O DEI CAMPI CORRETTI] DEL CERTIFICATO [INSERIRE IL CODICE DEL DOCUMENTO ORIGINALE] DATATO [INSERIRE LA DATA DI RILASCIO ORIGINALE] E NON RIGUARDA LA CONFORMITÀ/LE CONDIZIONI/ LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO”.

Se si ricorre alla stampa di dati da un Modulo 1 AESA in formato elettronico, eventuali dati non appropriati presenti in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

Campo 13a

Barrare solo una delle due caselle.

(1) Barrare la casella “dati di progettazione approvati e funzionano ora in condizione di sicurezza” se il componente o i componenti sono stati fabbricati utilizzando dati di progettazione approvati e funzionano in condizioni di sicurezza.

(2) Barrare la casella “dati di progettazione non approvati e specificati nel campo 12” se il componente o i componenti sono stati fabbricati utilizzando dati di progettazione applicabili non approvati. Specificare le ragioni nel campo 12 (per esempio, in attesa del certificato di omologazione, utilizzo sperimentale, in attesa dell’approvazione dei dati).

Non è possibile utilizzare lo stesso certificato per più componenti riammessi in servizio in base a dati di progettazione approvati e non approvati.

Campo 13b Firma autorizzata

In questo spazio deve essere apposta la firma della persona autorizzata. Possono firmare solamente le persone specificamente autorizzate dai regolamenti e dalle politiche dell'autorità competente. Per agevolare il riconoscimento è possibile aggiungere un numero univoco di identificazione della persona autorizzata.

Campo 13c Numero di riferimento del certificato/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento del certificato/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

Campo 13d Nome e cognome

Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in forma leggibile.

Campo 13e Data

Inserire la data in cui è apposta la firma nel campo 13b, nel seguente formato: gg = giorno in 2 cifre, mmm = prime 3 lettere del mese, aaaa = anno in quattro cifre.

Campi 14a-14e

Requisiti generali per i campi 14a-14e:

questa parte non può essere utilizzata per finalità connesse alla produzione. Proteggere, scurire o contraddistinguere in altro modo questa sezione per evitare l'utilizzo involontario o non autorizzato.

Responsabilità dell'utente/installatore

Apporre sul certificato la seguente dichiarazione per comunicare agli utenti finali che essi non sono sollevati dalla loro responsabilità in merito all'installazione e all'utilizzo di qualsiasi componente accompagnato dal modulo:

“Il presente certificato non costituisce di per sé un'autorizzazione ad installare il componente. Se l'utente/installatore opera nel rispetto delle direttive di un'autorità aeronautica diversa da quella specificata nel campo 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l'autorità aeronautica cui fa capo accetti i componenti dell'autorità specificata nel campo 1.

Le dichiarazioni di cui ai campi 13a e 14a non costituiscono una certificazione dell'installazione. In qualsiasi caso, la documentazione della manutenzione agli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall'utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l'aeromobile torni a volare.”

Articolo 2
Entrata in vigore

(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) In deroga all'articolo 1 del presente regolamento, le imprese di produzione possono continuare a rilasciare certificati di riammissione in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il Modulo 1 AESA, prima edizione, come stabilito nell'appendice I dell'allegato (Parte-21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione fino al gg/mm/aa [un anno dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione